

CAMERA DEI DEPUTATI

VI COMMISSIONE (FINANZE)

Delega al Governo per la riforma fiscale

(C. 1038 Governo e C. 75 Marattin)

**EMENDAMENTI 3.15, 5.175,
9.46, 12.34, 12.35, 13.22 DEL
GOVERNO e 5.176, 6.45, 6.46, 8.6,
9.45 DEI RELATORI**

20 GIUGNO 2023, ORE 14.15

Art. 3

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti lettere:

“d-bis) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, secondo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE, con l'introduzione tra l'altro:

- 1) di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, di un gruppo multinazionale o nazionale soggette a una bassa imposizione;
- 2) di un regime sanzionatorio conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

d-ter) semplificare e razionalizzare il regime delle controlled foreign companies (CFC) rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera d-bis)”.

Em. — **IL GOVERNO**



3.15

Relazione illustrativa

L'emendamento intende, con l'introduzione della lettera d-bis) all'articolo 3, conferire al Governo la delega per l'introduzione della tassazione minima globale nel rispetto dei criteri dettati a livello OCSE e dalla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, pubblicata in G.U. dell'Unione europea L 328 del 22 dicembre 2022, prevedendo una imposizione articolata sulla base delle regole OCSE ed il correlato regime sanzionatorio.

In particolare, si prevede di avvalersi anche della facoltà, disposta dalla citata direttiva, di introdurre una disposizione interna secondo cui l'imposizione minima globale è applicata alle imprese del gruppo situate nel territorio dello Stato italiano se e nella misura in cui si verifica una sotto-imposizione, fino al raggiungimento dell'aliquota minima effettiva del 15 per cento.

Con la successiva lettera d-ter), l'emendamento, nell'intento di semplificare e razionalizzare la disciplina delle imprese controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato, c.d. *Controlled Foreign Companies* (CFC) - come modificata dal decreto legislativo n. 142 del 2018 che ha recepito la direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. “Direttiva “ATAD”) - propone una revisione della verifica della congruità del livello di imposizione effettiva della controllata estera e della base imponibile da imputare per trasparenza al soggetto controllante residente, coordinando, altresì, detta disciplina con quella che verrà recepita in virtù di quanto stabilito dalla precedente lettera d-bis).

Art. 5

All'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2), sostituire il punto 2.4 con il seguente: "l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi di cui all'articolo 49 del TUIR riconducibili alla tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito, introdotto per l'anno 2023 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni;".


IL GOVERNO



5.175

Art. 5

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente: 2.4-bis) attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;



IL RELATOREThe image shows two handwritten signatures. The top signature is in blue ink and appears to be 'Giuseppe Deedger'. The bottom signature is in black ink and is more stylized, possibly reading 'B. Deedger'.

5.176

Art. 6

All'articolo 6, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) riduzione dell'aliquota IRES in caso di impiego in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, di una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel citato biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendosi l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa, senza possibilità di cumulo dei relativi benefici e prevedendo il mantenimento della possibilità di fruire degli eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati nonché l'eventuale accesso ad incentivi finalizzati alle nuove assunzioni, per le imprese che non possono beneficiare della riduzione di cui al primo periodo;

6.

IL RELATORE




6.45

Art. 6

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

6.

RELATORE

6.46

Art. 8

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale. Alle regioni è assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;”.

8.


IL RELATORE


8.6

Art. 9

Al comma 1, dopo lettera c), inserire la seguente: c-bis) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa compreso tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;

9.

IL RELATORE


9.45

Art. 9

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: c-bis) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici di cui al punto precedente:

- 1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;
- 2) revisionare il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo la facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio d'esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei principi contabili internazionali, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravii amministrativi;

9.

II GOVERNO



9.46

Art. 12

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) istituire un regime di tassazione delle parti della canapa coltivata di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, suscettibili di essere utilizzate come succedanei dei prodotti da fumo ovvero da inalazione, prevedendo:

- a) la loro assimilazione ai prodotti da fumo ovvero da inalazione di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e la conseguente applicazione dei relativi regimi fiscali;
- b) l'introduzione di un regime autorizzatorio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la loro commercializzazione;
- c) a miglior garanzia della tutela della salute dei consumatori, la loro commercializzazione e vendita esclusivamente per il tramite:
 - 1) di depositi fiscali autorizzati ai sensi della legislazione vigente, con la previsione di particolari misure di vigilanza per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione;
 - 2) delle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, con possibilità peraltro che la loro vendita ai consumatori sia ammessa anche tramite punti di vendita specializzati che rispettino i requisiti e le modalità di cui agli articoli 6 e 23 della legge n. 1293 del 1957;
- d) idonee misure di garanzia e protezione della tutela della salute e dei minorenni quali:
 - 1) il divieto di vendita ai minori di diciotto anni, di cui all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316;
 - 2) il divieto di fumo di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - 3) il divieto di vendita a distanza e tramite distributori automatici;
 - 4) il divieto di pubblicità e promozione di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 165, e al decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300;
 - 5) le misure di notifica ed etichettatura di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

12.

IL GOVERNO



12.34

Art. 12

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) prevedere, con finalità di contrasto al mercato illecito e di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato per:

- 1) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
- 2) i prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

12.

IL GOVERNO



12.35

Art. 13

Al comma 2, lettera o), le parole “del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale della Guardia di Finanza,”.

IL GOVERNO

**Relazione illustrativa**

L’art. 13 del disegno di legge conferisce la delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, prevedendo, al comma 2, lett. o), la definizione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale della Guardia di Finanza, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco illegale.

L’emendamento è volto a prevedere esplicitamente il coinvolgimento della Guardia di finanza nel processo di definizione dei piani di controllo, al fine di tener conto del ruolo centrale svolto dal citato Corpo nel dispositivo di vigilanza nello specifico settore, ove opera - quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale - con un’azione integrata sia preventiva che repressiva.

In tale quadro, la presente iniziativa emendativa - volta a prevedere che la proposta dei piani d’intervento sia concertata con il Comando Generale della Guardia di finanza - si pone quindi nella prospettiva, da un lato, di assicurare il più efficace coordinamento delle attività di controllo nel settore, dall’altro, di garantire incisività al dispositivo di contrasto, orientandolo - grazie al valore aggiunto offerto dal predetto Corpo - sui soggetti connotati da un elevato profilo di pericolosità economico-finanziaria, individuati sulla base del patrimonio informativo presente nelle banche dati fiscali, valutarie e di polizia nella propria disponibilità, delle analisi di rischio dei relativi Reparti Speciali, nonché delle attività d’intelligence, di cooperazione internazionale e di controllo economico del territorio, sia fisico che “virtuale”, effettuate dai Reparti della Guardia di finanza.

13.22